

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato delle Autonomie Locali e  
della Funzione Pubblica  
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali  
Servizio 5°/Elettorale

Palermo, li 05 GIU. 2015

Prot.n° 8801

**OGGETTO: Elezioni Amministrative del 31 Maggio 1 Giugno 2015 – 14 e 15 Giugno turno di ballottaggio, votazione del Sindaco. Validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio.**

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di**

Agrigento – Caltanissetta – Catania - Enna – Messina –  
Palermo Ragusa - Siracusa - Trapani –

**Loro Sedi**

Nei giorni 14 e 15 giugno 2015 l'elettore sarà chiamato alle urne nel comune interessato al turno di ballottaggio per eleggere il sindaco. Considerate le numerose richieste di chiarimenti in merito all'argomento in oggetto riportato, si ritiene opportuno evidenziare che:

il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 1997 n° 35 recita:

*“ il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto ”;*

inoltre, l'articolo 49 del D.P. Reg. 20 Agosto 1960, n° 3 dispone:


*“ La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente ”.*


Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1. non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portano il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;*
- 2. presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.*

Infine, il Ministero dell'Interno, in occasione delle elezioni amministrative, con la pubblicazione n° 14 al paragrafo 128 “validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio” ha più volte diramato apposite istruzioni che qui si allegano.


Al fine della salvaguardia della volontà dell' elettorato attivo, per uniformità di comportamento da parte degli Uffici di sezione interessati al turno di ballottaggio e per il combinato disposto delle norme sopra citate, si invitano codeste Prefetture a dare ampia diffusione della presente, per il tramite dei comuni interessati al turno di ballottaggio, ai Presidenti degli Uffici di sezione e, direttamente, al Presidente dell'Ufficio centrale.

  
Il Funzionario  
Giovanni Dina

  
Il collaboratore  
P. Visconti



Il Dirigente del Servizio 5° Elettorale

  
Patrizia Valenti

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti giorni e orari e la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro l'orario pure appreso specificato, con l'indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- domenica, primo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00,
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 22.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno;
- lunedì, secondo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

§ 127. - Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio.

Le operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio hanno inizio dopo la chiusura della votazione nella giornata di lunedì e appena saranno completate le operazioni di riscontro del numero dei votanti nel turno di ballottaggio previste dall'art. 53 del testo unico n. 570/1960.

Si intendono, in questa sede, richiamate tutte le altre istruzioni contenute nei precedenti capitoli XIX e segg. concernenti le operazioni di riscontro dopo la votazione, le operazioni preliminari allo scrutinio e i termini per lo svolgimento di esse nonché le operazioni di scrutinio relative, a seconda dei casi, alle elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, alle elezioni negli stessi comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione e alle elezioni nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico.

§ 128. - Validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio.

Considerato l'inscindibile raccordo tra il nominativo del candidato alla carica di sindaco e le risultanze elettorali riferibili alla lista o alle liste ad esso collegate, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l'espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno di una lista collegata, nella considerazione, quindi, che la volontà effettiva dell'elettore sia comunque manifesta e sempreché il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti. Negli stessi sensi, è da ritenersi valida l'espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Nel caso di svolgimento del turno di ballottaggio, qualora, invece, l'elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia su un simbolo di una lista collegata all'altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda sia nulla.

In particolare, per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, poiché nel turno di ballottaggio la competizione è limitata alla opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova — come già detto — alcuna applicazione la modalità di "voto disgiunto" attivabile, nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in occasione del primo turno di votazione, secondo la quale l'elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegati ad un altro candidato sindaco (1).

(1) — Con riguardo al turno di ballottaggio, il Consiglio di Stato ha precisato che i segni meramente ripetitivi (cognome oppure nome e cognome, espressamente indicati nel riquadro contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ovvero nel riquadro delle liste apparenziate) o superflui (segni apposti sulle liste di una medesima coalizione ovvero nomi di candidati appartenenti alle medesime), non possono essere interpretati come "segni di riconoscimento", tali da determinare la nullità del voto espresso.

La nullità del voto non può verificarsi nemmeno quando sia stato espressamente indicato il nome di un candidato alla carica di consigliere comunale non appartenente alla lista pure contrassegnata, poiché collegata al medesimo candidato alla carica di sindaco. Nel turno di ballottaggio, infatti, l'elettore deve manifestare la volontà di scelta di uno schieramento senza possibilità di attribuire voti disgiunti; ed un voto che contenga la descritta imprecisione non può dubbi sulla scelta dello schieramento.

Al contrario il voto deve essere considerato nullo quando l'elettore abbia manifestato la propria scelta per entrambi gli schieramenti (evenienza ammissibile al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) apponendo un qualsiasi segno sia nel riquadro contenente il nome del candidato alla carica di sindaco che nelle liste collegate, ma appartenenti allo schieramento avversario, ovvero abbia utilizzato parole od espressioni non corrispondenti al nome di alcun candidato (Sez. V, n. 374 del 4-7-2004).